

STATUTO

LIBEROMONDO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: BRA CN VIA VITTORIO EMANUELE
II^ 282

Numero REA: CN - 218204

Codice fiscale: 02575550047

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 25-06-2018 - Statuto completo	2
--	---

STATUTO
"LIBEROMONDO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

ART. 1 (COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE - SEDE)

E' costituita, per il conseguimento delle finalità di cui all'art.1, comma 1, lettera b della legge 8 novembre 1991 n. 381, la Società cooperativa denominata "LIBEROMONDO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"

La Cooperativa ha sede nel Comune di BRA (CN).

La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Organo amministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

ART. 2 (DURATA)

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2034 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

La cooperativa non potrà comunque sciogliersi prima che siano stati estinti i mutui eventualmente contratti.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

ART. 3 (SCOPO MUTUALISTICO)

La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata
La cooperativa intende operare nell'interesse generale della Comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini mediante l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate nelle percentuali previste dalla legge 08/11/1991 n. 381 ed eventuali modificazioni ed integrazioni, organizzando una impresa che persegua, mediante la solidale partecipazione della base sociale , scopi sociali ed educativi al fine di contribuire a realizzare una nuova economia della sobrietà e della fraternità. A tale scopo la cooperativa potrà gestire punti di distribuzione di prodotti artigianali, tessili e di consumo alle migliori e più eque condizioni commerciali , operando nell'ambito di un progetto di commercio nazionale ed internazionale equo e solidale, in particolar modo attivando rapporti commerciali con gruppi e cooperative di produttori e trasformatori autogestionari di paesi del Sud del mondo e preferibilmente con gruppi o cooperative nascenti o in difficoltà, volti a favorire e ad avviare reali processi di affrancamento dal sottosviluppo economico e sociale in detti paesi e nelle relative popolazioni, cercando nel contempo di contribuire alla creazione di una nuova coscienza critica e solidaristica nei consumatori del Nord del mondo nei confronti di detti paesi.

Al fine del miglior conseguimento del fine mutualistico e dell'oggetto sociale la cooperativa potrà operare anche con terzi ed, eventualmente, avvalersi, nell'esercizio dell'impresa, di prestazioni lavorative e professionali di soggetti non soci.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 del d.lgs 112/2017 la differenza retributiva massima tra lavoratori subordinati non può essere superiore al rapporto uno a otto a parità di ore o giornate effettivamente lavorate così come previsto dal rapporto di lavoro in essere.

La Cooperativa aderisce alla Confederazione Cooperative Italiane.

ART. 4 (OGGETTO SOCIALE)

Considerata l'attività mutualistica della Società, così come definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto:

a) l'importazione, la vendita e la commercializzazione sia al minuto che all'ingrosso, anche previa trasformazione, di prodotti artigianali, tessili, alimentari, editoriali, audiovisivi e di qualsiasi altro prodotto merceologico, proveniente da cooperative o gruppi di produttori del Sud del mondo, acquistati sia in forma diretta sia attraverso canali commerciali che garantiscano comunque il rispetto delle condizioni minime stabilite da organismi internazionali di coordinamento del Commercio Equo e Solidale;

b) la commercializzazione di libri, riviste, giochi, posters, audiovisivi e qualsiasi altro prodotto culturale e/o artistico, che trattino tematiche attinenti all'educazione allo sviluppo, alla mondialità, ad un consumo critico, alla pace e non violenza, all'ecologia;

c) la diffusione, la vendita e la commercializzazione, anche previa trasformazione, di prodotti artigianali o alimentari (naturali e/o biologici) o di qualsiasi altro tipo provenienti da gruppi o cooperative operanti sul territorio nazionale e rispettanti regole autogestionarie e cooperativistiche e preferibilmente quelli volti a

dare lavoro a soggetti svantaggiati o comunque difficilmente rientranti in circuiti lavorativi normali;

d) la commercializzazione, anche previa trasformazione, di prodotti rispettosi dell'ambiente.

La Cooperativa non ha finalità speculative nell'esplicazione della propria attività, si prefigge di attuare i principi della mutualità e della cooperazione, vendendo, per meglio realizzare questa sua funzione sociale, anche ad estranei, previo ottenimento delle prescritte autorizzazioni di legge.

La Cooperativa, per il conseguimento dello scopo sociale, potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali, e comunque attinenti ai medesimi, nonché fra l'altro e solo per indicazione esemplificativa e non limitativa:

1) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese che svolgono attività analoghe o comunque accessorie all'attività sociale;

2) dare adesioni e partecipazioni ad Enti ed organismi economici, consortili e fideiussori dirette a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo, ed agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;

3) concedere avalli cambiari, fideiussioni, stipulare contratti di locazione finanziaria con le società preposte, contrattare fidi e mutui, concedendo le necessarie garanzie sotto qualsivoglia forma anche per facilitare l'ottenimento del credito ai soci;

4) promuovere o partecipare ad Enti, Società, Consorzi di garanzia fidi promossi dal Movimento cooperativo, aventi per scopo il coordinamento e la facilità al credito di ogni tipo ed ogni iniziativa di reperibilità di mezzi finanziari a breve, a medio e a lungo termine, prestando le necessarie garanzie di fideiussioni;

5) svolgere una capillare opera di formazione, informazione e contro informazione dell'opinione pubblica, a tutti i livelli, sulla realtà e sulle problematiche del commercio internazionale e dei rapporti politico-economici tra il Nord e il Sud del mondo, sulle situazioni storico-umane dei produttori e dei paesi d'origine delle merci importate, sulle caratteristiche merceologiche e culturali dei prodotti commercializzati e sul modo di concepire il Commercio Equo e Solidale;

6) collaborare alla ricerca di forme di integrazione e di coordinamento con organismi locali, nazionali e internazionali di Commercio Equo e Solidale, di cooperazione e di solidarietà internazionale, volti a favorire autonomi processi di auto sviluppo economico, sociale e politico nei paesi del Sud del mondo; il sostenere e finanziare i programmi volti alla promozione delle attività svolte in forma di cooperative in aree sfavorite dei paesi suddetti e miranti al miglioramento delle condizioni economiche, sociali e sanitarie delle popolazioni nel rispetto delle loro culture;

7) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, nonché adottare procedure di programmazione pluriennali finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31/01/1992 n. 59 e successive modificazioni e integrazioni.

A tale fine la Cooperativa richiederà tutte le autorizzazioni di legge, ove prescritte, così come si avvarrà di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge previste per la cooperazione o per il settore di attività che ne forma l'oggetto.

La Cooperativa si propone altresì di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, istituendo una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta dei prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, il tutto a norma dell'art. 12 legge 17/2/1971 n. 127 e successive modificazioni, come richiamata dall'art. 13 del D.P.R. 29/9/1973 n. 601 e successive modificazioni.

Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea sociale.

Sono tassativamente vietate le operazioni di raccolta del risparmio di cui al D. Lgs. 1° settembre 1993 n. 385 e successive integrazioni e modificazioni, anche riferite alle direttive al riguardo emanate dall'autorità di vigilanza, nonché le operazioni finanziarie, di intermediazione mobiliare, di credito al consumo e di partecipazioni per il cui esercizio siano prescritti requisiti societari diversi da quelli della cooperativa, ovvero l'iscrizione in appositi albi od elenchi.

La Cooperativa è altresì impegnata ad integrare - in modo permanente o secondo contingenti opportunità - la propria attività con quella di altri enti cooperativi, promuovendo od aderendo a consorzi e ad altre organizzazioni frutto dell'associazionismo cooperativo.

La Cooperativa potrà, inoltre, emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

La Cooperativa potrà emettere strumenti finanziari nei confronti dei soci cooperatori per i quali non è prevista comunque remunerazione, rientrando pertanto la cooperativa nel maggior limite previsto dalla lettera b) dell'art 2514 del codice civile.

TITOLO III SOCI

ART. 5 (SOCI)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge

Possono assumere la qualifica di soci cooperatori le persone fisiche, aventi capacità di contrarre il vincolo societario, che, per professione, capacità effettiva di lavoro, attitudine o specializzazione professionale possano partecipare direttamente ai lavori dell'impresa sociale ed attivamente cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo o concorrere al conseguimento dello scopo mutualistico come in precedenza definito, anche attraverso l'acquisto di beni distribuiti dalla cooperativa od il sostegno finanziario della stessa.

I minori possono far parte della cooperativa nei modi e con le autorizzazioni previste dalla legge.

Possono inoltre essere soci i soggetti specificatamente individuati dalla legge 8.11.1991 n. 381, nei limiti e con le modalità previste dalla legge medesima, e precisamente:

a) volontari, persone fisiche, che prestano la loro attività gratuitamente I soci volontari sono iscritti in apposita sezione del libro soci ed il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci. Ai soci volontari può essere corrisposto esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa per la totalità dei soci (art.2 legge 381/91),

b) i lavoratori svantaggiati, come definiti dall'art. 4 della legge 381/91, nelle percentuali minime ivi previste;

c) persone esercenti attività di assistenza e consulenza (art. 10 legge 381/91),

d) persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali (art. 11 legge 381/91).

Non possono divenire soci coloro che esercitano in proprio imprese o partecipano a società che, secondo la valutazione dell'Organo amministrativo, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con la Cooperativa. In ogni caso, non possono divenire soci della cooperativa persone giuridiche esercenti attività commerciale. Sono altresì ammessi nella società i soci finanziatori, tra i quali i soci sovventori persone fisiche e giuridiche di cui all'art 4 della legge 31.1.92 n.59, nei limiti e con le condizioni previste della legge.

ART. 6 (DOMANDA DI AMMISSIONE)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;

b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;

c) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;

d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

e) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli artt. 33 e seguenti del presente statuto.

Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) ed e) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica, la sede legale e l'indicazione della persona fisica designata a rappresentare in tutti i rapporti sociali conseguenti la qualità di socio, ivi compresi la partecipazione all'assemblea di cui al successivo art 20 e l'eventuale assunzione di cariche sociali;

b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la disposizione dello statuto che conferisce a detto organo i poteri relativi;

c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda;

d) il numero dei soci iscritti.

Alla domanda dovrà essere allegata copia dell'atto costitutivo e statuto e dell'ultimo bilancio approvato. Le società cooperative dovranno anche allegare il certificato di iscrizione presso l'albo delle cooperative La

domanda del socio finanziatore dovrà indicare l'ammontare del capitale che intende sottoscrivere e versare ed il periodo minimo per il quale intende impegnarsi a non trasferire la sua partecipazione né a richiederne il rimborso.

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul libro dei soci.

L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Per tutti i rapporti intercorrenti con la cooperativa ad ogni effetto di legge e del presente Statuto, il domicilio e la sede dei soci saranno quelli risultanti dal libro dei Soci desunti dalla domanda di ammissione, salve future variazioni che dovranno essere comunicate alla cooperativa per iscritto.

ART. 7 (OBBLIGHI DEL SOCIO)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

- a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:
 - del capitale sottoscritto;
 - del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori, che si intende destinato al fondo di riserva legale indivisibile;
- b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- c) a partecipare all'attività della Società per la sua intera durata, salvo il verificarsi di una delle cause previste dal presente statuto e per la perdita della qualità di socio;
- d) a non svolgere azione alcuna che possa comunque essere in concorrenza o pregiudizievole agli interessi della società.

ART. 8 (PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO)

La qualità di socio si perde:

- 1. per recesso, esclusione, o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
- 2. per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

ART. 9 (RECESSO DEL SOCIO)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Società. Gli Amministratori devono esaminarla, entro 60 giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli Amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al Collegio arbitrale con le modalità previste ai successivi artt. 33 e seguenti.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

In ogni caso il recesso non è consentito al socio che non abbia ottemperato a tutte le sue obbligazioni verso la Società. Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se ricorrono i motivi che, a norma della legge e del presente Statuto, legittimano il recesso e a provvedere di conseguenza nell'interesse della Società. Il recesso del socio finanziatore è comunque ammesso purché decorso il termine indicato ai sensi del precedente articolo 6.

ART. 10 (ESCLUSIONE)

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio

- a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;
- d) che, previa intimazione da parte degli Amministratori con termine di almeno 30 giorni, non adempia al versamento del valore delle azioni sottoscritte o nei pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;
- e) che in qualunque modo arrechi danno alla Cooperativa.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio arbitrale ai sensi degli artt. 42 e seguenti, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

ART. 11 (DELIBERE DI RECESSO ED ESCLUSIONE)

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo amministrativo su tali materie sono demandate alla decisione del Collegio arbitrale, regolato dagli artt. 33 e seguenti del presente statuto.

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro 60 giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

Il socio escluso ha inoltre il diritto nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione di richiedere il riesame del provvedimento da parte dell'assemblea dei soci, che dovrà essere convocata dal Consiglio di Amministrazione entro i 30 giorni dalla data di ricevimento dell'istanza del socio escluso.

ART. 12 (LIQUIDAZIONE - RIMBORSO DELLE AZIONI DEL SOCIO USCENTE)

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 17, comma 4, lett. c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

ART. 13 (MORTE DEL SOCIO)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 12.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società qualora lo desiderino possono subentrare nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione dell'Organo amministrativo che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente art. 6. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi dell'art. 12.

In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per causa di morte e la Società consenta la divisione. La Società esprime il proprio apprezzamento con le modalità previste dall'art. 6.

In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi dell'art. 12.

ART. 14 (TERMINI DI DECADENZA, LIMITAZIONI AL RIMBORSO, RESPONSABILITA' DEI SOCI)

CESSATI)

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle azioni in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle azioni per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 10, lettere b), c), d) ed e), oltre al risarcimento dei danni, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra.

Comunque, la Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle azioni, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto..

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

ART. 15 (ELEMENTI COSTITUTIVI)

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato;

1) da un numero illimitato di azioni ordinarie dei soci operatori di ammontare nominale unitario pari a 50,00. Le azioni complessivamente detenute da ciascun socio non possono essere superiori ai limiti di legge;

2) dagli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci operatori e finanziatori costituiti da azioni di valore nominale unitario pari a euro 100,00 che i soci si impegnano a detenere per il periodo stabilito in accordo con la società, la quale stabilisce le modalità di eventuale rimborso;

b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art. 17 con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti; con l'eventuale sovrapprezzo di cui all'art 7 lettera a);

c) dalla riserva straordinaria.

Le riserve sono indivisibili e non possono essere ripartite tra i soci sia operatori che finanziatori, né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società. Ai sensi dell'art 2346 del Codice Civile le azioni sia ordinarie, sia gli strumenti finanziari azionari non vengono materialmente emessi.

ART. 16 (VINCOLI SULLE AZIONI E LORO ALIENAZIONE)

Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute a terzi o ad altri soci con effetto verso la Società senza l'autorizzazione degli Amministratori.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie azioni deve darne comunicazione agli Amministratori con lettera raccomandata, fornendo, con riferimento all'acquirente, le indicazioni previste nel precedente art. 6.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Collegio arbitrale.

Le azioni dei soci finanziatori sono liberamente trasferibili decorso il termine indicato in sede di domanda di ammissione.

ART. 17 (BILANCIO DI ESERCIZIO E BILANCIO SOCIALE)

L'esercizio sociale va dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato,

oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30%;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione delle azioni di cui all'art 15 lett a) nr. 1 e 2, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.01.92 n. 59;
- d) l'eventuale residuo a riserva straordinaria.

In ogni caso non si dà luogo a dividendi per le azioni dei soci, né a remunerazione degli eventuali strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci; in deroga l'intero utile dedotto quanto da destinato ai sensi della lettera b), potrà essere inviato a riserva legale.

La cooperativa in quanto impresa sociale ha l'obbligo altresì di redigere il bilancio sociale ai sensi dell'art. 9 comma 2 del d.lgs 112/2017 sulla base delle linee guida emanate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. Il bilancio sociale viene approvato dall'assemblea con la stessa tempistica del bilancio d'esercizio, depositato al Registro Imprese e pubblicizzato a norma di legge.

ART. 18 (RISTORNI)

L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'Assemblea in sede di approvazione del bilancio delibera sulla destinazione del ristorno, nel rispetto della normativa vigente.

TITOLO V ORGANI SOCIALI

ART. 19 (ORGANI)

Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di amministrazione;
- c) il Collegio dei sindaci, se nominato.

ART. 20 (ASSEMBLEE)

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante lettera raccomandata A.R. o altro mezzo idoneo, inviata 15 giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede sociale o altrove purché in Italia), la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi, se nominati.

ART. 21 (FUNZIONI DELL'ASSEMBLEA)

L'Assemblea:

- 1) approva il bilancio e destina gli utili;
- 2) procede alla nomina degli Amministratori;
- 3) procede alla eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale e, ove richiesto, del soggetto deputato al controllo contabile;
- 4) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori ed ai Sindaci;
- 5) approva i regolamenti interni;
- 6) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
- 7) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto;
- 8) approva il bilancio sociale.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'art. 17.

L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l'Organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla loro approvazione, facendone domanda scritta agli Amministratori.

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto e sugli altri argomenti previsti dall'art. 2365 del codice civile.

ART. 22 (COSTITUZIONE E QUORUM DELIBERATIVI)

In prima convocazione l'Assemblea Ordinaria è valida quando sono presenti tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti spettanti a tutti i soci e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati.

L'Assemblea Straordinaria è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione, quando sono presenti o rappresentati più della metà dei voti spettanti a tutti i soci.

Per la validità delle deliberazioni è necessario il voto favorevole di almeno un terzo del numero complessivo dei soci.

Nel caso in cui la deliberazione riguardi il cambiamento dell'oggetto sociale, sulla trasformazione del tipo, sulla fusione della società, sul trasferimento della sede sociale in altre località del territorio dello Stato oppure all'estero, oppure sullo scioglimento anticipato, tanto in prima che in seconda convocazione sarà necessario il voto favorevole di almeno i due terzi dei voti spettanti a tutti i soci.

Realizzandosi le condizioni previste dal 2° comma dell'art 2540 del codice civile il funzionamento dell'assemblea sia ordinaria che straordinaria sarà articolato attraverso le assemblee separate che nomineranno i delegati e espressi dalle assemblee separate. L'assemblea generale e le assemblee separate sono convocate nel rispetto del precedente articolo 20. Il funzionamento delle assemblee separate e dell'assemblea generale in cui sarà assicurata la proporzionale rappresentanza delle minoranze espresse dalle assemblee separate sarà oggetto di apposita regolamentazione.

ART. 23 (VOTAZIONI)

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

ART. 24 (VOTO)

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle azioni sottoscritte.

Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione, sia che si tratti di soci cooperatori persone fisiche o giuridiche che di soci finanziatori.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore, e che non sia Amministratore o dipendente come disposto nell'art. 2372 del codice civile.

Ciascun socio, anche il socio lavoratore, non può rappresentare più di tre soci a mezzo delega.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

ART. 25 (PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA)

L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

ART. 26 (CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE)

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di Consiglieri variabile da 3 a 7, eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.

La maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Essi

sono rieleggibili.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice presidente.

Gli Amministratori che sono soci devono possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 7 comma 3 del d.lgs 112/2017 ed in particolare non essere mai stati condannati in via definitiva per reati contro la persona e/o che comportino l'esclusione anche temporanea dai pubblici uffici; gli Amministratori non soci, oltre agli stessi requisiti di onorabilità non devono avere rapporti di dipendenza con la cooperativa e devono possedere requisiti di professionalità consistenti in capacità comunque acquisite nell'amministrazione e gestione di imprese commerciali oppure specifiche capacità tecnico – operative congruenti con le attività indicate in oggetto sociale. E' fatto divieto di eleggere come Presidente coloro che siano rappresentanti legali di società costituite da socio unico persona fisica, di amministrazioni pubbliche, di enti con scopo di lucro che controllino o abbiano il coordinamento e la direzione di imprese sociali (art. 7 comma 2 del d.lgs. 112/2017).

ART. 27 (COMPITI DEGLI AMMINISTRATORI)

Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge.

Spetta tra l'altro al Consiglio di Amministrazione:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- b) stendere i bilanci e le relazioni accompagnatorie;
- c) stipulare gli atti e i contratti di ogni genere inerenti l'attività sociale;
- d) conferire procure per singoli atti o gruppi di atti, ferme restando le facoltà attribuite al Presidente del Consiglio dall'art. 31;
- e) assumere e licenziare personale della società fissandone le retribuzioni e le mansioni;
- f) dare l'adesione della società ad organi federali e consortili;
- g) deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e l'esclusione dei soci;
- h) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che comunque, rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione soltanto di quelli che per le disposizioni di legge e dell'atto costitutivo siano riservati all'Assemblea; il Consiglio di Amministrazione ha quindi la facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti davanti a qualsiasi autorità giudiziaria o amministrativa o in qualsiasi grado di giurisdizione.

Gli Amministratori possono delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Ogni 60 giorni gli organi delegati, eventualmente nominati, devono riferire agli Amministratori e al Collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

ART. 28 (CONVOCAZIONI E DELIBERAZIONI)

L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Il Consigliere personalmente interessato alle questioni che si discutono deve astenersi dal partecipare alle deliberazioni.

ART. 29 (INTEGRAZIONE DEL CONSIGLIO)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

ART. 30 (COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI)

Spetta all'Assemblea determinare gli eventuali compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. Salvo diversa disposizione dell'assemblea il compito degli amministratori si presume gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese.

ART. 31 (RAPPRESENTANZA)

Il presidente dell'Organo amministrativo ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.

Il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

ART. 32 (COLLEGIO SINDACALE E CONTROLLO CONTABILE)

Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'Assemblea, si compone di tre membri effettivi, eletti dall'Assemblea.

Devono essere nominati dall'Assemblea anche due Sindaci supplenti.

Il Presidente del Collegio sindacale è nominato dall'Assemblea.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile ed è quindi integralmente composto da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia. Nel caso in cui il collegio sindacale non venga nominato in quanto non obbligatorio per legge, l'Assemblea soci dovrà comunque attribuire il compito del controllo contabile ad un revisore esterno o società di revisione, fissandone il relativo compenso per il mandato triennale.

**TITOLO VI
CONTROVERSIE**

ART. 33 (CLAUSOLA ARBITRALE)

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra i soci o tra i soci e la società avente ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale oppure nei confronti di amministratori e sindaci e liquidatori o tra questi o da essi promossa, ivi comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari o aventi ad oggetto la qualità di socio sarà devoluta ad arbitrato secondo il Regolamento della Camera arbitrale del Piemonte nel rispetto della disciplina prevista dagli art 34,35,36 del d.lgs 17/01/2003 n. 5.

ART 34 (ARBITRI E PROCEDIMENTO)

L'arbitrato si svolgerà secondo la procedura di arbitrato ordinario o di arbitrato rapido in conformità con il suddetto regolamento.

Gli Arbitri sono in numero di:

a) uno, per le controversie di valore inferiore ad Euro 25.000,00.

Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del codice di procedura civile;

b) tre, per le altre controversie.

In ogni caso l'arbitro o gli arbitri saranno nominati dalla Camera Arbitrale del Piemonte.

Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

ART. 35 (ESECUZIONE DELLA DECISIONE)

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione

definitiva della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

TITOLO VII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ART. 36 (SCIoglimento ANTICIPATO)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri

ART. 37 (DEVOLUZIONE PATRIMONIO FINALE)

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso degli strumenti finanziari di cui all'art 15 lett. a) n. 2, per l'intero valore nominale, eventualmente rivalutato;
- a rimborso delle azioni ordinarie effettivamente versate dai soci cooperatori ed eventualmente rivalutate a norma del precedente art. 17, lett. c);
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

ART. 38 (REGOLAMENTI)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste per le Assemblee straordinarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti. Le prestazioni lavorative dei soci saranno regolamentate ai sensi della legge 142/01.

ART. 39 (PRINCIPI DI MUTUALITA', INDIVISIBILITA' DELLE RISERVE E DEVOLUZIONE)

I principi in materia di remunerazione delle azioni ordinarie e degli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

ART. 40 (RINVIO)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative sociali a mutualità prevalente.

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società per azioni.

La cooperativa assume di diritto la qualifica di Impresa sociale – Ente del terzo settore ai sensi del D.lgs. 112/2017 e successive modificazioni ed integrazioni.